




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito 4.10/2010/44

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0005972 P-2.17.4.10
del 13/12/2010



5203791

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria
Coordinatore Vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

e, p.c. Al Ministero della Salute

- Gabinetto
- Direzione generale delle risorse umane e
delle professioni sanitarie

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

- Gabinetto
- Direzione generale per l'Università, l'Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
e per la Ricerca

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGESPES - IGOP

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento della funzione pubblica

LORO SEDI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Oggetto: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. *Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Si comunica che, facendo seguito alla nota prot. n. 5472 del 16 novembre 2010, il Ministero della salute, con nota in data 7 dicembre 2010, ha inviato una nuova versione dello schema di Accordo indicato in oggetto.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2010/44.

Si richiede di acquisire dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, l'assenso tecnico, ove non si registrassero osservazioni e si ritenesse di poter procedere senza un previo incontro tecnico.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Ministero della Salute


DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Ufficio I
Via Giorgio Rihotta, 5 - 00144 Roma

Registro-Classif.: DGRUPS.I

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0005928 A-2.17.4.10
del 09/12/2010



Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Segreteria della Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano
Via della Stamperia,
00186 - ROMA

e, p.c. : Regione del Veneto
Segreteria regionale sanità e sociale
Palazzo Molin - S. Polo, 2513
30123 - VENEZIA

Oggetto: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del progresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 42

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto dell'11 novembre u.s., con cui la Regione del Veneto ha confermato l'assenso di massima delle Regioni all'accordo per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del progresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 42, proponendo però alcune modifiche.

A tal proposito si rappresenta che le stesse, ritenute condivisibili, sono state recepite nell'unito schema di accordo.

Unica eccezione a quanto sopra, la richiesta di modifica dell'art. 2 del citato accordo, finalizzata a fissare il termine per la valutazione dell'esperienza lavorativa svolta dai richiedenti il riconoscimento dell'equivalenza (un anno negli ultimi cinque) non già all'entrata in vigore del nuovo accordo, bensì a quella di entrata in vigore dell'accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2004.

In merito a detta richiesta, anzitutto si osserva che l'accordo in oggetto, così come concordato nel corso di incontri tecnici tenutisi presso codesta Conferenza, abroga l'accordo del 2004. Di conseguenza, accogliere la citata richiesta di modifica, significherebbe fare riferimento ad un atto non più in vigore.

Inoltre, si rappresenta che l'accordo del 2004, benché formalmente sottoscritto, di fatto non è mai stato applicato e, dunque, appare quantomeno incoerente far retrocedere allo

stesso i termini per la valutazione di un elemento importante ai fini del riconoscimento dell'equivalenza.

Si fa altresì presente che, come detto, la valutazione dell'esperienza lavorativa del richiedente l'equivalenza costituisce elemento di assoluto rilievo ai fini dell'istruzione della pratica e dell'esame sostanziale della posizione soggettiva del richiedente.


Orbene, chiedere all'interessato di dimostrare un'esperienza lavorativa che potrebbe anche essere solo di un anno negli ultimi cinque, e considerare a tal fine il quinquennio antecedente il 16 dicembre 2004, potrebbe avere come conseguenza quella di dover prendere per buona l'esperienza lavorativa di un soggetto che ha lavorato soltanto un anno, magari nel 2005, senza più lavorare fino ad oggi.

Viceversa, mantenendo come parametro di riferimento temporale il nuovo accordo, i competenti organi avrebbero la possibilità di prendere in considerazione un'attività lavorativa recente.

Ciò posto, nel ribadire che non vi sono preclusioni all'accoglimento delle altre richieste di modifica formulate dalla Regione del Veneto, si trasmette l'unito schema di accordo rappresentando che, in caso di accoglimento dello stesso, può darsi per acquisito l'assenso di questa Direzione.

Tanto si rappresenta e si rimane a disposizione per quanto necessario.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Leonardi)



Referente:

Dott. Achille Iachino – 06.59942491

email: a.iachino@sanita.it

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra i Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del _____;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Tenuto conto che, in conformità con il riparto di competenze fra Stato e Regioni così come disciplinato dal Titolo V della Costituzione, la citata normativa può essere attuata mediante Accordo che il Ministero della salute, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso il.....;

Visto il precedente Accordo assunto in data 16 dicembre 2004, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Preso atto che, successivamente all'approvazione dell'Accordo di cui sopra, sono sorte oggettive difficoltà che ne hanno compromesso l'applicazione;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sostituzione del citato Accordo del 2004 mediante un nuovo Accordo;

Vista la nota del.....con cui la Regione, a nome del Coordinamento interregionale sanità, ha reso il proprio avviso tecnico favorevole sul testo del presente Accordo;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sul testo del presente Accordo

SANCISCE ACCORDO

tra i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce - con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale - i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.

2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato sia autonomo.
3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini dell'equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Art. 2. Criteri di valutazione

1. Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario è valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;
 - b) esperienza lavorativa.
2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.
3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica sia le ore di formazione pratica. Se non è raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.
4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attività deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, è sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:
 - a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attività dichiarata;
 - b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata;
 - c) eventuale copia dei contratti di collaborazione.

Art. 3. Attribuzione punteggio

1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo è riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di

compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

Finalità ed effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento dell'equivalenza è effettuato ai fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.
2. L'accesso alla formazione post-base è comunque subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
3. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro già instaurati al momento del riconoscimento.

Art. 5

Titoli ammessi alla procedura di valutazione

1. I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., e iniziati entro il 31 dicembre 1995.
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all'istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformità all'ordinamento allora vigente, abbiano consentito l'esercizio professionale.

Art. 6

Titoli esclusi dalla procedura di valutazione

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza di cui al presente accordo i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:
 - a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
 - b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
 - c) Puericultrice (artt. 12 e 13 l. 19 luglio 1940, n. 1098);
 - d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
 - e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
 - f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
 - g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 - h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
 - i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
 - j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
 - k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 - l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;

- m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
- n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n° 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
- o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto del 25 febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n° 19 del 12/12/1990.

Art. 7

Procedura

1. La procedura per il riconoscimento dell'equivalenza si avvia su istanza dell'interessato, che deve essere inoltrata alla Regione o Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul proprio territorio il corso al termine del quale è stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza.
2. Ogni Regione e Provincia autonoma adotterà le forme di pubblicità che riterrà più idonee in ordine alle modalità di presentazione delle istanze.
3. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale dell'istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio, trasmettendo successivamente gli atti al Ministero della Salute.
4. Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, le Regioni e le Province Autonome interessate compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano parte integrante del presente Accordo.
5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma procedente, il Ministero della Salute indice una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante delle Regioni nominato dalla Commissione Salute, e un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovrà essere presente un rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha curato la fase iniziale dell'istruttoria.
6. Nell'ambito della Conferenza di servizi può essere sentito anche un rappresentante designato dall'Ordine o Collegio professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i quali viene richiesta l'equivalenza si riferiscono.
7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base dei criteri e dei parametri di cui al presente accordo.
8. La Conferenza di servizi ha facoltà di organizzare i propri lavori secondo le modalità operative e le priorità che riterrà opportuno individuare.
9. La Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia già pronunciata su fattispecie identiche a quelle oggetto di valutazione. In tal caso il Ministero della salute procede tenendo conto delle determinazioni già adottate.

Art. 8

Termini

1. Il procedimento per la valutazione delle istanze deve essere concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni dalla data del suo avvio, che decorre da quando l'istanza dell'interessato è ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento.
2. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre 100 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 9
Clausola di invarianza

1. Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10
Recepimento

1. Il presente accordo è recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 11
Abrogazioni

1. L'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep. N. 2152, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è abrogato.

ALLEGATO A

Tabelle dei punteggi assegnati ai parametri utilizzati per l'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento.

| PUNTI | DURATA DELLA FORMAZIONE |
|--------------|--------------------------------|
| 10 | 3 anni ovvero almeno 2250 ore |
| 8 | 2 anni ovvero almeno 1500 ore |
| 6 | 1 anno ovvero almeno 750 ore |

| PUNTI | ESPERIENZA LAVORATIVA |
|--------------|---|
| 10 | 20 anni o più |
| 0,5 | Per ogni anno di esperienza al di sotto dei 20 anni |

Modello A

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

Scheda per la valutazione del titolo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 42/99

| | |
|---|--|
| Nome e cognome del richiedente | |
| Data e luogo di nascita | |
| Residenza | |
| Denominazione del titolo per il quale richiesta l'equivalenza | |
| Denominazione del titolo posseduto | |
| Anno di conseguimento del titolo per cui è richiesta l'equivalenza | |
| Ente formativo che lo ha rilasciato | |
| Durata del relativo percorso formativo | |
| Attività lavorativa (durata e tipo) svolta dal richiedente | |
| Documenti allegati | certificazione attestante l'attività lavorativa eventualmente svolta dall'interessato |

Ricevuta l'allegata domanda per la valutazione del titolo diai fini della
dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 42/99, considerati i
documenti prodotti dall'interessato e allegati alla presente, questa Regione/Provincia chiede che il
Ministero della salute si pronunci ai sensi del.....

Data

Il Dirigente responsabile



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 31 DIC 2010 Protocollo N° 680201 Class: E. 800 Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 42 (cod. 4.10/2010/44).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Conferenza permanente per
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano

e, p.c. Al Ministero della Salute
Dipartimento della Qualità
Direzione Generale delle Risorse Umane e
delle Professioni sanitarie

L O R O S E D I

Con riferimento all'Accordo Stato Regioni in oggetto, ed alla comunicazione di codesta Presidenza prot. CSR 0005972 P-2.17.4.10 del 13/12/2010, si conferma l'assenso tecnico alla nuova versione dello schema di Accordo proposto dal Ministero della Salute, trasmesso con nota in data 7 dicembre 2010.

Distinti saluti.

Coordinatore tecnico della Commissione Salute
Il Segretario Regionale per la Sanità
Dr. Domenico Mantoan

Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria
Servizio Formazione del personale SSR
Ex Ospedale Giustinian, Dorsoduro 1454 - 30123 Venezia Tel. 0412793077-3084 - Fax 041/2793085